

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Le nuove regole di rendicontazione del cinque per mille relative all'anno finanziario 2020
2. Cofinanziamento a fondo perduto Simest con istanze da inviare telematicamente da giovedì 28 ottobre 2021

**1**

## **Le nuove regole di rendicontazione del cinque per mille relative all'anno finanziario 2020**

Per soggetti IVA

Di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 488 del 22.09.2021 (vedasi in Internet al seguente Link: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-488-del-22092021-Adozione-modelli-rendiconto-5x1000.pdf>) ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille unitamente alle linee guida per la loro compilazione e per quella della relazione illustrativa.

Tenendo conto che ad oggi il RUNTS ("Registro Unico Nazionale del Terzo Settore") non risulta ancora operativo, le nuove linee guida risultano per ora applicabili in via transitoria – a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2020 ai soli soggetti che seguono:

- enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo, 10 D.Lgs. 460/1997;
- associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 L. 383/2000;

- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 460/1997, indicati nell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), D.L. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.

Si tratta, quindi, dei soli soggetti che percepiranno il contributo del cinque per mille dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tra le rilevanti novità spiccano: l'eliminazione dell'obbligo di inviare i giustificativi di spesa; il divieto di inviare documenti con modalità diverse da quelle telematiche; l'obbligo di pubblicazione degli importi percepiti solo se di importo superiore a Euro 20.000 e il divieto di erogazioni in contanti a soggetti diversi da persone fisiche.

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Allo stesso tempo, grava su tutti i soggetti beneficiari l'obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per dieci anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto, con l'obbligo di esibirli in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile.

Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a Euro 20.000 hanno l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione.

Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.

Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, e la relazione illustrativa devono essere trasmessi - insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante - all'indirizzo di posta elettronica certificata [rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it](mailto:rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it) indicando nell'oggetto: il codice fiscale dell'ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (es. "rendiconto", "integrazione al rendiconto", "accantonamento", ecc.) e l'anno finanziario di riferimento.

Non saranno accettati rendiconti con altre forme di redazione e trasmissione: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.

Il D.P.C.M. 23.07.2020 ha introdotto, all'articolo 16, comma 5, l'ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa (va precisato che l'obbligo di pubblicazione non si estende all'elenco dei giustificativi di spesa e riguarda soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a Euro 20.000).

Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata

[rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it](mailto:rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it) indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto ("Pubblicazione rendiconto cinque per mille") e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della PEC deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato. Va evidenziata la rilevanza di tale adempimento che permette all'Amministrazione, a sua volta, di adempiere all'obbligo, previsto dall'articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020, di pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale del link al rendiconto pubblicato sul sito web dell'ente beneficiario. Resta naturalmente in facoltà degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a Euro 20.000 pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: le linee guida raccomandano tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.

Infine, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni; in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla L. 689/1981, in quanto compatibile.

Quanto ai casi di recupero dei contributi erogati il rimando è all'articolo 17 D.P.C.M. 23.07.2020 che prevede le seguenti fattispecie:

- erogazione delle somme determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- contributo erogato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione dello specifico divieto;
- mancata rendicontazione delle somme erogate;
- mancato invio del rendiconto e della relazione;
- mancato possesso, a seguito di controlli, dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- cessazione o mancato svolgimento dell'attività prima dell'erogazione delle somme.

In caso di recupero il beneficiario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, deve provvedere a riversare all'Erario l'ammontare indebitamente percepito, con rivalutazione Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra, l'obbligo di rendicontazione rimane invariato con le consuete regole già applicabili in passato.

## Cofinanziamento a fondo perduto Simest con istanze da inviare telematicamente da giovedì 28 ottobre 2021

Per soggetti IVA

---

Dalle ore 9.30 del 28 ottobre 2021 le nuove domande di cofinanziamento a fondo perduto Simest possono essere inviate telematicamente; le domande possono essere caricate già dal 21 ottobre 2021.

Le imprese possono richiedere un finanziamento a tasso agevolato che permette la copertura del 100% della spesa senza necessità di presentare garanzie, la durata cambia a seconda della tipologia di intervento. Le spese dovranno essere sostenute a partire dalla data di ricezione di esito della domanda, che conterrà il Cup (Codice unico di progetto), ed entro la fine del periodo di preammortamento.

Ogni impresa può presentare una sola domanda.

Le Piccole medie imprese con sede operativa, da almeno sei mesi, in una regione del Sud Italia possono richiedere una quota di cofinanziamento più elevata; inoltre, ed in generale, il 40% della dotazione totale di questo fondo (480 milioni di Euro) è riservato alle Piccole medie imprese del Sud Italia.

Con i Finanziamenti per l'internazionalizzazione Simest le imprese possono coprire le spese per:

- Patrimonializzazione
- Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
- Inserimento Mercati Esteri
- Temporary Export Manager
- E-Commerce
- Studi di Fattibilità
- Programmi di Assistenza Tecnica

Maggiori informazioni riguardanti questa modalità di finanziamento sono reperibili in Internet al seguente Link: <https://www.simest.it/finanziamenti-agevolati>.

Coloro che intendono richiedere tale finanziamento sono tenuti a verificare per proprio conto la sussistenza delle condizioni di fondo e, in caso positivo, verificare la documentazione e le informazioni necessarie per lo specifico finanziamento; dopodiché, l'impresa potrà cominciare a caricare la documentazione necessaria sul portale, in modo tale da risultare preparata per il "click-day".



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo e-mail: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

